

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DEL GAS

ART.1 – DISCIPLINA DELLE PREMESSE E AVVIO DELLA FORNITURA - Le premesse, le comunicazioni, gli impegni e le dichiarazioni contenute nella richiesta di fornitura allegata al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto medesimo. Chi intenda ottenere la fornitura del gas deve rivolgere domanda al Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di fornire il gas, nei termini previsti dalla normativa di settore a condizione che: **a)** esista già la tubazione stradale nella via in cui è sita l'unità immobiliare per cui viene fatto richiesta o vi siano le condizioni, ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale e il Comune, per realizzarla. In quest'ultimo caso la fornitura sarà attivata solo una volta realizzata la tubazione stradale da parte del Distributore locale, del Comune ovvero dello stesso Cliente e sempre che ricorrano le condizioni di cui ai successivi punti; **b)** esista già l'allacciamento della rete di distribuzione locale al fabbricato, oppure vi sia l'impegno da parte del Distributore a realizzarlo. In tale ultimo caso la somministrazione di gas avrà luogo solo a seguito della realizzazione dell'allacciamento da parte del Distributore e della relativa comunicazione al Venditore; **c)** il Cliente abbia provveduto al pagamento dei contributi di allacciamento direttamente al Venditore che è autorizzato all'incasso in nome e per conto del Distributore. Il mancato pagamento del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del presente contratto; **d)** il richiedente abbia ottenuto dalla proprietà dello stabile e, se del caso, dalle Pubbliche Autorità competenti e/o di Terzi Privati per servizi di passaggio, l'autorizzazione per l'esecuzione dell'allacciamento, qualora esso sia da posare e si renda disponibile a consegnarla ove richiesta dal Distributore e/o dal Venditore. Eventuali costi per l'ottenimento di dette autorizzazioni rimangono a carico del richiedente; **e)** il richiedente ovvero il Distributore abbiano prodotto tutta la documentazione attestante il possesso dell'abitabilità e/o agibilità, nonché eventuali altre documentazioni richieste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle documentazioni di cui al successivo articolo 3. Il mancato verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione automatica del presente contratto senza che nulla possa essere ad alcun titolo preteso nei confronti del Venditore. Ferme restando le condizioni di cui ai punti che precedono, la stipula del presente contratto comporta l'avvio del servizio gas nei tempi e con le modalità conformi a quanto previsto dai Livelli di qualità commerciale di cui alla normativa di settore nonché al precedente punto b), salvo specifico e diverso accordo con il Cliente, e il versamento da parte del Cliente di una somma a titolo di deposito cauzionale. Tale importo sarà conguagliabile con l'ultima fattura.

ART 2 – IMPIANTI, COMPETENZA E RESPONSABILITÀ - Ai fini del presente contratto, ferme restando le definizioni tutte di cui al D. Lgs 164/2000, si applicano le seguenti definizioni: **Tubazione stradale:** Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla cabina di prelievo, riduzione e misura del Distributore locale, portano il gas all'impianto esterno all'abitazione del cliente. La tubazione stradale è realizzata, nel rispetto delle norme vigenti a cura del Distributore o del Comune che ne rimane responsabile in via esclusiva, ne effettua le manutenzioni e può provvedere, previa comunicazione al cliente e al Venditore, alle necessarie modifiche, ivi compresi gli allacciamenti ad altri utenti. Sono a carico del cliente tutte le spese per gli impianti a partire dal rubinetto di presa sul misuratore da corrispondersi al Distributore. **Impianto esterno:** Per impianto esterno si intende quel complesso di dispositivi apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il contatore (questo escluso) costituenti le installazioni necessarie a fornire il gas al Cliente e da realizzarsi da parte del Distributore. **Contatore:** Per contatore si intende lo strumento di misurazione di volumi di gas, munito di totalizzatore numerico, installato presso il Cliente. Il contatore è munito del contrassegno di avvenuta verifica da parte dell'autorità competente. **Impianto di derivazione di utenza:** L'impianto di derivazione di utenza è costituito dall'impianto esterno, dal contatore e dall'elemento di raccordo tra il contatore e l'impianto interno. **Punto di consegna:** il punto di consegna è il punto in cui il Venditore mette a disposizione il gas al Cliente, e si identifica con il confine tra l'impianto di derivazione di utenza e l'impianto interno. **Impianto interno:** per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal punto di consegna agli apparecchi di utilizzazione. L'alloggiamento del contatore fa parte integrante dell'impianto interno. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto

interno e degli apparecchi di utilizzazione sono a totale carico e sotto l'esclusiva responsabilità del Cliente.

ART 3 – RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'IMPIANTO L'attivazione della fornitura del gas dovrà essere effettuata dal Distributore, dopo che questi abbia ottenuto dal Cliente Finale il certificato di conformità dell'impianto come previsto dalla legge 46/90 e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996 nonché di ogni altra normativa di settore vigente. Il Venditore si limita ad acquisire le dichiarazioni e le certificazioni di competenza del Distributore, non assume alcuna responsabilità in relazione all'impianto e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.

ART.4 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI - Il gas viene fatturato dal Venditore, con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale ed in applicazione delle normative tariffarie e fiscali vigenti nonché ai sensi di quanto disposto al successivo art. 13, con addebito dei tributi che la legge pone a carico del Cliente nonché con addebito degli eventuali contributi dovuti al Distributore e che quest'ultimo ha autorizzato il Venditore a riscuotere nel proprio interesse. Le relative modalità rispettano i requisiti di trasparenza di cui alla Deliberazione dell'A.E.E.G. 14 aprile 1999 n°42/99. Il Cliente è tenuto al pagamento della fattura, entro il termine di scadenza ivi riportato, effettuabile presso l'ufficio indicato dal Venditore o presso gli sportelli bancari o postali operanti nel territorio nazionale. A carico del Cliente che entro il termine di scadenza indicato in fattura non abbia provveduto al pagamento viene applicato un interesse di mora nella misura indicata nelle avvertenze riportate nella richiesta di fornitura allegata al presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal penultimo e dall'ultimo comma del presente articolo. Se l'inadempienza si protrae, il cliente riceverà un sollecito di pagamento in forma scritta contenente l'indicazione del termine ultimo entro il quale effettuare il pagamento. Il perdurare dell'inadempimento, fatto salvo il diritto del Venditore di dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto, comporterà comunque la sospensione della fornitura del gas nei termini e con le modalità indicate nel sollecito, salva ogni altra azione per il recupero del credito oltre all'addebito delle spese sostenute per la gestione dell'incasso. Fermo restando il disposto di cui al comma che precede, rimane espressamente inteso tra le parti che, in caso di annullamento e/o comunque perdita di efficacia della delibera dell'AEEG 18 ottobre 2001, n. 229 ed in assenza di nuova previsione normativa, per l'ipotesi di ritardo nel pagamento della bolletta relativa ai consumi, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura del 2,5% sull'importo della bolletta medesima. L'efficacia delle previsioni del precedente comma opera automaticamente previa semplice comunicazione da parte del Venditore al Cliente dell'avverarsi della condizione individuata nel comma precedente.

ART.5 - GARANZIE - Il cliente è tenuto a versare al Venditore un deposito cauzionale per l'importo previsto dalla disciplina di settore in relazione alle classi di consumo. Il versamento del deposito cauzionale avviene, a scelta del venditore, al momento della stipulazione del presente contratto ovvero, successivamente, con la prima fattura. In caso di mancato pagamento della somma dovuta a titolo di deposito cauzionale, il Venditore inoltrerà al Cliente un sollecito di pagamento in forma scritta contenente l'indicazione del termine ultimo entro il quale effettuare il versamento del deposito stesso. Decorso inutilmente tale termine, e fatto salvo il diritto del Venditore di dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto, il Venditore procederà comunque alla sospensione della fornitura, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente.

ART.6 - MISURA DEL GAS E RELATIVE APPARECCHIATURE - Il cliente è responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di misura nel punto di riconsegna in osservanza delle norme previste in materia dalle competenti autorità e in conformità a quanto disposto dal Distributore con le condizioni di accesso (codice di rete) che le parti danno atto di conoscere. Ai fini del presente contratto le parti concordano di assumere come validi i dati di misura che il Distributore provvederà mensilmente, bimestralmente o trimestralmente a comunicarli al Venditore, che faranno stato e avranno valenza fiscale e legale fino a che non sarà accertata la loro erroneità. In caso di accordo tra venditore e Distributore tale attività verrà svolta dal Venditore. Il Venditore, il Distributore ed eventuali loro incaricati hanno diritto di accedere alla stazione di misura in qualsiasi momento per la verifica delle strumentazioni e/o delle operazioni di misura. In caso di contestazioni relative alla misura, il Cliente ne darà comunicazione al Venditore, che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, qualora il cliente ometta di informare prontamente il Venditore dell'arresto o del non regolare funzionamento del



misuratore, il consumo del gas durante tale periodo verrà addebitato in misura corrispondente al consumo dello stesso periodo dell'anno precedente qualora, da apposita verifica, emerga che le potenzialità installate non siano state variate. Qualora le potenzialità installate risultassero variate ovvero il Cliente avesse stipulato il contratto da meno di un anno, il consumo sarà calcolato in rapporto alle potenzialità accertate. In ogni caso, qualora il conguaglio dei volumi generi obblighi tributari in capo al Venditore, i tempi di prescrizione dei crediti saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materie fiscali e il cliente, con la stipula del presente contratto, riconosce che nulla avrà più a pretendere una volta decorso inutilmente tale termine. Per il conguaglio dell'errore il Venditore emetterà note di accredito o fatture.

ART.7 - CESSAZIONE DELLA FORNITURA GAS E SUBAFFITTO - Nel caso di cessazione del consumo o subaffitto del locale e del rispettivo impianto, il cliente dovrà darne immediata comunicazione al Venditore per la verifica della lettura e per l'arresto del misuratore; in caso contrario il cliente resterà responsabile nei confronti del Venditore dei consumi effettuati e di ogni altro aspetto per il quale sia ordinariamente responsabile ai sensi del presente contratto e della richiesta di fornitura. In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma, il venditore, fermo restando ogni diritto ed azione a tutela dei propri interessi può, a sua scelta, dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto.

ART.8 - NORME GENERALI PER L'UTILIZZO DEL GAS METANO - Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato, rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e successive modifiche e integrazioni. In caso di odore di gas non dovrà accendere luci ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell'impianto interno che quello a valle del contatore. Il Venditore non potrà essere in alcun modo responsabile degli incidenti di qualunque specie che avvenissero presso il Cliente.

ART.9 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE - Nel rispetto di quanto disposto agli articoli 4 e 5, e ferma la facoltà unilaterale del Venditore di dichiarare comunque espressamente risolto il presente contratto al verificarsi dei casi di seguito illustrati ai punti a), b) e c), il Venditore potrà comunque sospendere la fornitura del gas, previo inoltro al Cliente di un avviso scritto con l'indicazione del termine per adempiere e della conseguenza del mancato adempimento, nei seguenti casi: **a)** qualora l'utente non ottemperasse all'obbligo del pagamento degli importi dovuti; **b)** qualora l'utente impedisse o ostacolasse gli incaricati del Venditore e del Distributore nel libero accesso ai locali per la verifica del contatore o per l'ispezione dell'impianto in qualsiasi momento questa venisse effettuata; **c)** qualora il Cliente non fornisce la dichiarazione di conformità dell'impianto, ovvero, questo fosse giudicato non più a norma dalle competenti autorità a prescindere dal verificarsi di situazioni di pericolo o di incidenti gravi.

Fermo restando il diritto del Venditore di avvalersi comunque della presente clausola risolutiva espressa e di dichiarare pertanto risolto il presente contratto al verificarsi degli inadempimenti di seguito illustrati, la sospensione del servizio avverrà invece senza alcun preavviso qualora da parte degli incaricati del Venditore ovvero del Distributore si riscontrasse la rottura dei sigilli dei contatori, la manomissione dei contatori stessi, la sottrazione di gas non misurato, l'uso degli impianti in maniera non conforme al contratto ovvero ancora si riscontrasse il cambio o la modifica della ragione o della denominazione sociale di Ditte o società commerciali non seguito dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura. In caso di fallimento del Cliente, il rapporto è risolto di pieno di diritto dal momento della sentenza dichiarativa. Qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, il Curatore del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura. In caso di sospensione della fornitura per morosità, il Venditore richiederà al cliente, prima della riattivazione del servizio, il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura. Negli altri casi, il Venditore procederà al riavvio della somministrazione solo previo integrale pagamento da parte del Cliente dei danni subiti e del contributo di sospensione e riattivazione. In questi casi il Venditore si riserva altresì il diritto di non riattivare il servizio se non previa prestazione, da parte del Cliente, di apposito deposito cauzionale di importo calcolato sulla base di 4 periodi di consumo massimo.

ART.10 - FORO COMPETENTE Le parti individuano, quale foro esclusivamente competente ai fini della risoluzione delle controversie eventualmente sorgenti il foro di Milano. In particolare il Cliente accetta tale individuazione in considerazione del fatto che, nonostante il disposto dell'art.1469 bis, co.3, n°19, C.C., la sede giudiziaria di Milano non comporta, in caso di controversia, alcun aggravio sensibile della propria posizione.

ART. 11 – CONSENSO LEGGE 675/1996 - In ottemperanza alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675 (tutela della Privacy) e successive modificazioni, il Cliente, presa visione dell'informativa allegata al contratto e che ne forma parte integrante, esprime il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati comuni nei limiti e per le finalità necessarie all'espletamento dei termini del contratto.

ART. 12 – DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E PATTO DI PREFERENZA – Il presente contratto ha la durata di anni 1, ed è tacitamente rinnovabile per una pari durata, e così di volta in volta, salvo che non intervenga recesso. Il recesso, sia nel primo periodo di efficacia del contratto, sia nella vigenza dei successivi rinnovi, dovrà essere esercitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della prevista scadenza contrattuale e non avrà comunque effetto prima del momento della scadenza stessa. In caso di recesso nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti, il Venditore avrà comunque diritto ad essere preferito ad altri fornitori a parità di condizioni. In tal caso, pertanto, il Cliente dovrà immediatamente comunicare al Venditore le nuove condizioni di fornitura proposte da terzi e l'accettazione da parte del Venditore delle condizioni proposte al Cliente da altri fornitori dovrà avvenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dal ricevimento da parte del Cliente della comunicazione contenente le condizioni offerte da terzi operatori. La violazione da parte del Cliente del presente patto di preferenza, renderà inefficace nei confronti del Venditore il recesso, comporterà il rinnovo automatico del presente contratto e determinerà, ove necessario, l'applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del presente articolo.

ART. 13 – PREZZO - Il prezzo della somministrazione è stabilito in applicazione dei provvedimenti degli organi competenti in materia e verrà adeguato periodicamente sempre nel rispetto delle previsioni contenute nei provvedimenti degli stessi organi competenti in materia. Attualmente il prezzo applicato è quello indicato nell'allegato "A" del presente contratto. Le variazioni del prezzo verranno comunque di norma indicate nel documento di fatturazione dei consumi.

ART. 14 – PRONTO INTERVENTO - Il Venditore, già con la prima bolletta, provvederà a fornire al Cliente, per ogni eventuale necessità del Cliente medesimo, i numeri di emergenza del Distributore. Ogni variazione dei numeri telefonici del Distributore, dedicati alle attività di pronto intervento, verrà comunicata dal Venditore al Cliente con la prima bolletta successiva all'intervenuta variazione. In ogni caso i numeri d'emergenza sono affissi presso le sedi locali del Venditore.

ART. 15 – INTERRUZIONI DEL SERVIZIO - Nessun indennizzo, risarcimento o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti del Venditore per il caso in cui l'interruzione dell'erogazione dipenda da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di Distribuzione locale ovvero di Trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore locale ovvero al Trasportatore nazionale. In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragioni di risoluzione del contratto né potrà essere imposto al Venditore di provvedere al trasporto della materia prima in qualsiasi modo fino ai punti di riconsegna.

_____ , li _____

IL VENDITORE _____

IL CLIENTE

Il Cliente in particolare dichiara di approvare a norma dell'art.1341, 2° comma C.C., le clausole contrattuali contenute nei seguenti articoli: art.1 (Disciplina delle premesse ed avvio della fornitura); art.3 (Responsabilità relative all'impianto); art.4 (Fatturazione dei consumi); art.5 (Garanzie); art.6 Misura del gas e relative apparecchiature); art.7 (Cessazione della fornitura del gas e subaffitto); art.9 (Sospensione,riattivazione della fornitura e clausole risolutive espresse); art.11 (Consenso- Legge 675/96); art.12 (Durata del contratto e patto di preferenza); art.13 (Prezzo); art.14 (Pronto Intervento); art.15 (Interruzione del servizio); nonché le "Avvertenze" e le "Conferme ed impegni del Cliente" riportate nella richiesta di fornitura allegata al presente contratto .

IL CLIENTE

UTENTE N° _____

Matricola contatore esistente _____